



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2018/2019

COMUNICATO UFFICIALE N. 52

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 26 ottobre 2018 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di GIGIO ANDREA AIMONE - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. GIGIO ANDREA AIMONE ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di due mesi di squalifica

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di FABIO FRANTI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. FABIO FRANTI ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di giorni venti di squalifica

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di RENATO SCARPELLINO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. RENATO SCARPELLINO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. perché in una comunicazione scritta inviata al Procuratore Generale dello Sport, al Presidente del CONI ed al Commissario Straordinario della FIGC, ha espresso rilievi gravemente offensivi nei confronti del Procuratore Federale della FIGC e del Procuratore Federale aggiunto rispettivamente dottor Giuseppe Pecoraro ed avv. Antonella Arpini, prospettando dubbi sul loro operato e sulla loro imparzialità e correttezza nell'ambito di un procedimento disciplinare nonché l'accusa grave di aver agito per occultare fatti aventi rilievo penale e disciplinare, senza fornire elementi validi a sostegno delle proprie affermazioni;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per un anno;

- esaminate le memorie difensive del deferito, ivi compresa quella, irrituale e di tutta evidenza tardiva, del 25.10.2018 delle ore 17.18 con cui il patrocinio del deferito chiede "la riapertura delle indagini [...] per la conseguente condanna della Salernitana al pagamento delle quote contributive e delle spese legali".

Ritenuto che:

- questa Commissione è di tutta evidenza carente di competenza e di giurisdizione in ordine alla domanda di condanna della Salernitana;

- le dichiarazioni del deferito contenute nella lettera del 6.2.2018 indirizzata al Presidente del CONI, al Procuratore Generale dello sport e al Commissario della FIGC risultano oggettivamente gravi e lesive dell'immagine della Procura Federale;

- tali dichiarazioni superano il limite del diritto di critica in quanto offensive e sprovviste di qualsiasi

riscontro oggettivo;

P.Q.M.

dichiara il sig. RENATO SCARPELLINO responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per un anno.

Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO SANNA - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ALESSANDRO SANNA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. n. 1 della LND del 3/7/2014 al punto 14, per aver stipulato un accordo economico per la stagione sportiva 2014/15 con la società ASD Polisportiva Malaspina che prevedeva la corresponsione di una somma di € 6300,00 superiore al tetto massimo dei premi di preparazione per la categoria di appartenenza della società suddetta;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. ALESSANDRO SANNA responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi tre.

Procedimento disciplinare a carico di VINCENZO PERRICONE - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. VINCENZO PERRICONE è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 34 e 38, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell'art. 38, comma 1, delle NOIF in relazione all'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico per non aver pagato la quota di tesseramento e per aver svolto attività di allenatore della società ASD Polisportiva Boeo Marsala 1924 in assenza di tesseramento con la suddetta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dallo stesso deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. VINCENZO PERRICONE responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Procedimento disciplinare a carico di SERGIO CARNAZZA - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. SERGIO CARNAZZA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF e degli artt. 34 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di allenatore a favore della società FCD MORTELLITO privo di tesseramento per il mancato pagamento della quota annuale d'iscrizione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. SERGIO CARNAZZA responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi cinque.

Procedimento disciplinare a carico di MARIO GENTILE - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone, Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. MARIO GENTILE è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF e degli artt. 34 e 37 del

Regolamento del Settore Tecnico nonché dell'art. 17, comma 4, del Regolamento suddetto per non aver pagato la quota di tesseramento annuale e per aver svolto attività di allenatore a favore della società ASD CASTRONOVO privo di tesseramento per la citata società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati così come ammessa la morosità per due stagioni sportive 2015/16- 2016/2017.

P.Q.M.

dichiara il sig. MARIO GENTILE responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi cinque.

Procedimento disciplinare a carico di MASSIMO LUCIFORA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. MASSIMO LUCIFORA è stato deferito:

a) per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 5 e 10 del C.G.S., in relazione agli artt.10 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 38 delle NOIF per aver svolto nella s.s 2016/17 per la società ACD Chiaramonte, attività di operatore sanitario non essendo regolarmente tesserato, per il fatto di non aver pagato per vari anni la quota d'iscrizione all'albo;

b) per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 3, per non essersi presentato alla convocazione degli inquirenti senza addurre alcuna giustificazione;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati e il comportamento del deferito si rivela particolarmente grave in quanto è risultato moroso per sei stagioni sportive antecedenti

P.Q.M.

dichiara il sig. MASSIMO LUCIFORA responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi sei.

Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE LEOTTA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. GIUSEPPE LEOTTA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 del C.G.S., in relazione all'art 38, comma 1, delle NOIF e art. 44, commi 1 e 3, del Regolamento della LND, per aver indebitamente svolto attività di allenatore per la squadra Giovanissimi Regionali della società ASD Jonia Calcio perché all'epoca dei fatti non era tesserato per tale società come allenatore;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Ritenuto che:

- in via preliminare la Procura Federale ha tempestivamente riassunto il procedimento dinanzi a questa Commissione e che dal giorno della rituale riassunzione (1.8.2018) non è ancora decorso il termine di estinzione del procedimento (per riferimento: Commissione Disciplinare S.T FIGC 11.05.2016 n. 264 confermata da Corte Federale Appello sez. IV in data 16.6.2016 n. 141 relative entrambe al caso Piangerelli);

- i fatti sono documentalmente comprovati,

P.Q.M.

dichiara il sig. GIUSEPPE LEOTTA responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi quattro.

Procedimento disciplinare a carico di ANGELO FALCO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig ANGELO FALCO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. artt. 34 e 38, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell'art 38, comma 1, delle NOIF in relazione all'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore

Tecnico per aver svolto attività di allenatore, per molte gare, per la società USD Virtus Ispica in assenza di tesseramento con la suddetta società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

- vista la memoria dell'avv. Gurrieri del 9.10.2018 per conto del deferito.

Ritenuto che:

- lo svolgimento dell'attività di allenatore per circa un mese nella stagione 2016/17 in assenza di tesseramento quale allenatore è pacificamente ammesso dal deferito e costituisce violazione dell'art 36 del Regolamento del settore Tecnico;

- per i restanti mesi della stessa stagione sportiva i fatti contestati risultano dalla testimonianza del Presidente della società di appartenenza, che avendo natura confessoria prevale rispetto alle testimonianze dei compagni di squadra addotte dalla difesa

P.Q.M.

dichiara il sig. ANGELO FALCO responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Procedimento disciplinare a carico di SALVATORE GUIDA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig SALVATORE GUIDA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell'art 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, nella s.s. 2017/18 attività di allenatore per la società ASD Lercara senza essere stato regolarmente tesserato con la suddetta società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dallo stesso deferito;

P.Q.M.

dichiara il sig. SALVATORE GUIDA responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi cinque.

Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE RINITI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig GIUSEPPE RINITI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 10, del C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 3, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella stagione sportiva 2016/2017, attività di proselitismo contattando genitori di giovani tesserati con la società US Fulgor Appiano Fulgor al fine di determinare un loro trasferimento alla società Polisportiva Fenegrò;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- il deferito non risulta aver svolto attività di proselitismo in quanto nessuna delle persone sentite dalla Procura Federale ha dichiarato di essere stata cercata o contattata dal Sig. Riniti ai fini del tesseramento dei giocatori della Fulgor Appiano prima della fine della s.s. 2016/2017;

- prima della fine della suddetta stagione sportiva è risultata comprovata solo la "pizzata" del 23 giugno 2017 presso la sede del Fenegrò, alla quale erano presenti alcuni giocatori della Fulgor Appiano. Tuttavia, sulla base delle concordanti dichiarazioni rese alla Procura Federale dagli interessati, è da escludersi non soltanto che lo stesso deferito, seppur presente, si sia attivato per invitare a tale cena i giocatori della Fulgor Appiano, ma anche che in tale occasione egli abbia svolto attività di proselitismo volta a determinare il trasferimento dei giocatori della Fulgor Appiano alla Fenegrò;

P.Q.M.

proscioglie il sig. GIUSEPPE RINITI dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato.

Preso atto della rinuncia al deferimento della Procura Federale, dispone la chiusura del procedimento a carico del Sig. ANTONIO STIGLIANO. Il deferito sig. GIANCARLO MERONI, su richiesta motivata, è stato rinviato alla prossima riunione utile.

Firenze, 29 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
(Avv. Alberto Maria Bruni)

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera